



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del 18 marzo 2024, composta dai Magistrati:

Paolo Peluffo	- Presidente
Giuseppe GRASSO	- Consigliere relatore
Tatiana CALVITTO	- Primo Referendario
Antonio CATANZARO	- Referendario
Massimo Giuseppe URSO	- Referendario Giuseppe
DI PRIMA.	- Referendario

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 23 del R.D.L.gs. 15 maggio 1946, n. 455, *Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, *Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, *Norme di attuazione dello Statuto*

speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, *Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli, come modificato dal decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8*; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto l'art. 1, comma 173, della L. n. 266/2005;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la deliberazione n.71/2023/INPR, con la quale sono state approvate da parte di questa Sezione le *"Linee applicative e organizzative in materia di conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca e di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, ai fini degli adempimenti di cui all'art.1, comma 173, della legge n.266/2005"*.

Udito all'Adunanza del 18 marzo 2024 il relatore Cons. Giuseppe Grasso;

PREMESSO

1. In data 09/05/2023 è stata acquisita al prot. n. 4402 di questa Sezione la determinazione di P.O. n.235 del 22/12/2022 del Comune di Montelepre (PA) ad oggetto *"Selezione di n. 1 esperto per il conferimento di un incarico di funzioni tecniche nell'ambito dei progetti ricadenti nel PNRR – professionista di alta specializzazione professionista, profilo junior, previste in applicazione dell'art. 11 comma2) del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni con la legge n. 79 del 29 giugno 2022, "ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)". Esito della selezione, impegno di spesa ed approvazione dello schema di contratto.*

Con detta nota, l'Ente comunicava l'approvazione della graduatoria finale della procedura selettiva di che trattasi e la successiva stipula del contratto di collaborazione professionale con la candidata vincitrice; contratto del quale conseguentemente trasmetteva copia a questa Sezione.

*** **

1. In diritto.

L'art. 11, comma 2, del d.l. n. 36/2022 recante *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”*, convertito con modificazioni dalla l. n. 79/2022, ha aggiunto all'art. 1 della legge 30/12/2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), il comma 179-bis a mente del quale *“le risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate sulla base del comma 180, e non impegnate in ragione dell'insufficiente numero di idonei all'esito delle procedure svoltesi in attuazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, o della mancata accettazione della proposta di assunzione nel termine assegnato dall'amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni, possono essere destinate dalle predette amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato. I contratti di collaborazione sono stipulati sulla base di uno schema predisposto dall'Agenzia per la coesione territoriale che definisce, in particolare, le modalità, anche temporali, della collaborazione, comunque non superiori a trentasei mesi, e la soglia massima della remunerazione, nei limiti di quanto stabilito dal regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, di cui al decreto del direttore della predetta Agenzia n. 107 del 8 giugno 2018”*.

La suddetta norma, *breviter*, ha previsto la facoltà, per le amministrazioni interessate sulla base dell'art. 1, comma 180, della l. n. 178/2020, di destinare le risorse finanziarie non impegnate nell'ambito di due procedure concorsuali svoltesi ai sensi dell'art. 10, comma, 4 d.l. n. 44/2021 (*“Concorso Coesione dei 2.800 posti”*, G.U. n. 27 del 6/4 e n. 82 del 1/10 del 2021) - entrambe procedure finalizzate, ai sensi dell'art. 1, comma 179, l. n. 178/2020, al reclutamento a tempo determinato di personale *“al fine di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea*

e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027” – alla stipula di contratti di collaborazione esterna ex art. 7 d.lgs. 165/2001.

Con circolare n. 15001 del 19/7/2022, l’Agenzia per la Coesione territoriale è poi intervenuta a fornire specifiche indicazioni per l’applicazione del suddetto art. 11, comma 2, d.l. n. 36/2022 ed in particolare:

- ha dato atto della mancata copertura dei posti relativi, fra gli altri, al profilo professionale FT (tecnici) – che in questa sede interessa -, in relazione alle predette procedure concorsuali *ex art. 10, comma 4, del d.l. n. 44/2021*;
- in virtù di ciò ha individuato le amministrazioni beneficiarie delle risorse di che trattasi e quindi autorizzate a procedere alla selezione di risorse umane mediante stipula di contratti di collaborazione *ex art. 7, commi 6 e 6-bis, d.lgs. n. 165/2001*;
- ha stabilito, in coerenza con la previsione di cui all’art. 11, comma 2, d.l. n.36/2022, che i contratti di collaborazione autonoma, da stipularsi secondo lo schema allegato alla circolare e da svolgersi senza vincolo di subordinazione, devono avere una durata non superiore a 36 mesi e un compenso onnicomprensivo massimo annuo di euro 38.366,23.

Inoltre, previo richiamo alla disciplina contenuta nel regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo di cui al decreto direttoriale n. 107/2018, ha predisposto delle apposite *Linee guida per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo* (allegate alla circolare), le quali, a loro volta, hanno previsto:

- all’art. 1 che *“Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, è possibile conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, solo laddove l’amministrazione abbia preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno (c.d. interpello)”* (comma 1) e *“Solo in caso di esito negativo dell’interpello interno, ai fini dell’individuazione delle professionalità necessarie viene, dunque, attivata la procedura selettiva, tramite pubblicazione di un Avviso pubblico”* (comma 2);
- all’art. 2 che *“La procedura selettiva è esperita attraverso la comparazione di curricula e lo svolgimento di successivi colloqui”*;

- all'art. 3 che *“Ai candidati vincitori verrà conferito l'incarico di prestazione professionale senza alcun vincolo di subordinazione, disciplinato da apposito contratto di lavoro autonomo*

[...]” (comma 1); “Ai fini della stipula dei contratti è richiesta al contraente la presentazione di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità, inconfiribilità e conflitto di interesse nonché altre eventuali adempimenti previsti dalla normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico” (comma 2);

- all'art. 4 che *“L'incarico è soggetto alle forme di pubblicità prescritte dalla legge ed in particolare dal D.lgs, 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. e dall'art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.”.*

*** **

Stante la sussumibilità della fattispecie in esame nell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 173, della l. n. 266/2005, si rassegnano le seguenti osservazioni.

2. Incarico all'Arch. Rosalia Quatrosi (profilo FT - tecnico).

2.1 Si premette che il comune di Montelepre è risultato fra le amministrazioni assegnatarie delle risorse *ex art. 1, comma 179-bis*, l. n. 178/2020, ai sensi dell'art. 11, comma 2, d.l. n. 36/2022, come da allegato 1 FT alla circolare n. 15001 del 19/07/2022 dell'Agenzia per la coesione territoriale, contenente l'elencazione delle amministrazioni interessate dal riparto delle suddette risorse.

In esito alla predetta assegnazione, l'Ente procedeva a stipulare un contratto di collaborazione professionale con l'Arch. Rosalia Quatrosi, ai sensi dell'art. 1, comma 179 bis, della l. n. 178/2020, come introdotto dall'art. 11, comma 2, d.l. n. 36/2022.

Il predetto contratto veniva stipulato in data 28 dicembre 2022 a seguito del previo esperimento di una selezione pubblica e della successiva approvazione, con Determinazione di P.O. n. 235 del 22/12/2022, degli atti della commissione esaminatrice che hanno visto l'Arch. Rosalia Quatrosi classificarsi al 1° posto della graduatoria di merito.

2.2 Ciò premesso, si rileva, preliminarmente che l'incarico in parola risulta conforme ai seguenti specifici parametri prescritti dalla succitata circolare n. 15001/2022 dell'Agenzia per la coesione territoriale in particolare:

risulta conforme al parametro riguardante la soglia massima della remunerazione (compenso massimo annuo di euro 38.366,23), atteso che all'art. 7 del contratto di lavoro, risulta esser stato individuato un compenso complessivo massimo annuo di euro 38.254,32;

2.3 Confermato il rispetto della soglia della remunerazione, e appurata la conformità al suddetto schema di contratto, occorre ora verificare l'osservanza della più generale disciplina del conferimento degli incarichi di collaborazione esterna di cui all'art. 7, commi 6 e 6 bis, d.lgs. 165/2001.

2.3.1 In primo luogo, in ordine al presupposto dell'accertata impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, si rinviene nella premessa al contratto che una procedura di interpello risulta esser stata espletata, con atto di interpello interno, prot n. 14005 del 17 ottobre 2022 e si dà atto che lo stesso ha avuto esito negativo.

2.3.2 In ordine al previo esperimento di una procedura selettiva, come già rilevato, l'Arch. Rosalia Quatrosi risulta essersi classificata prima in graduatoria tanto a comprova che una selezione pubblica è stata inequivocabilmente espletata.

Ed infatti, nella premessa del contratto di lavoro autonomo si legge che “visti i verbali della commissione n.1 del 6.12.2022, n.2 del 07.12.2022, n. 3 del 12.12.2022, n. 4 del 13.12.2022, n.5 del 14.12.2022 e n.6 del 19.12.2022” ... si dà atto che alla selezione è risultata vincitrice l'Arch Rosalia Quatrosi, nata a Palermo, il 24.09.1958;

2.3.3 Per quanto concerne la predeterminazione dell'oggetto dell'incarico, lo stesso appare coerente con la finalità della l. n. 79/2022, di conversione del d.l. n. 36/2022.

Ed invero, la fattispecie in esame – *recte* la facoltà, per le amministrazioni destinatarie, di stipulare contratti di collaborazione ex art. 7 d.lgs. 165/2001 attingendo alle risorse non impegnate nell'ambito delle suddette due procedure concorsuali ex art. 10, comma 4, d.l. n. 44/2021 – si colloca nell'ambito della più generale previsione di misure atte a favorire l'attuazione del PNRR; il presente incarico risulta coerentemente conferito al fine di fornire supporto all'Ente nella *“supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione (es. mobilità, edilizia pubblica, rigenerazione urbana ed efficientamento energetico, etc.) al fine di supportare gli Uffici comunali”*.

In particolare all'art. 4 del contratto viene specificato che l'incaricato, fornirà le prestazioni che gli verranno richieste dal Responsabile del V settore “Lavori e Servizi Pubblici” del Comune di Montelepre... in via esemplificativa: produzione di documenti, pareri, studi, ricerche, analisi e controllo di documentazione, interlocuzioni dirette, partecipazioni a riunioni anche su delega, in rappresentanza del Comune di Montelepre...

- i. Quanto al presupposto della *“particolare e comprovata specializzazione”* dell'incaricata, non è dato di poter verificare alcunchè, considerato che non vi è traccia del suo C.V., ma si può agevolmente presumere che lo stesso sia stato prodotto in sede di valutazione titoli alla commissione esaminatrice.

2.4 Adempimenti obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 15 e 18 del D.lgs. n. 33/2013.

L'art. 15 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato”. La pubblicazione che, a norma del comma 4 del medesimo art. 15, deve essere effettuata entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e deve permanere per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico, è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione

dei relativi compensi (art. 15 co. 2). Inoltre, in caso di omessa pubblicazione, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta (art. 15 co. 3).

Nel caso in esame, si rileva la pubblicazione del solo contratto di lavoro autonomo stipulato tra l'Arch. Quatrosi e l'Ente, all'interno della sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito istituzionale dell'Ente, sottosezione "*Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza*", da dove si sono attinte le informazioni testè riportate, che non risulta essere sottoscritto dal professionista incaricato, ma solamente dal rappresentante dell'Ente.

Non risultano inoltre adempiuti gli oneri di pubblicazione di cui ai punti a; b; c..

Si è ritenuto che l'incarico in esame, sia giustificato in relazione ai progetti programmati, ma che lo stesso risulta carente della prescritta documentazione con particolare riferimento al curriculum vitae ed alla dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità, nonché di potenziale conflitto d'interesse; tale documento è stato richiesto al Comune con nota istruttoria, che in risposta ha inviato la copia del contratto di collaborazione già acquisito attraverso il portale Istituzionale (manchevole della sottoscrizione dell'incaricata), ma non la dichiarazione richiesta sottoscritta dall'incaricata, inoltre il contratto agli atti non risulta firmato dall'incaricata.

Sul punto, opportunamente interpellato il Segretario Comunale con nota n. 8554 del 3/10/2023, lo stesso ha successivamente prodotto tale contratto debitamente firmato dall'incaricata, dove all'art. 4.4 l'incaricato attesta l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con riguardo alle attività svolte o in corso di svolgimento e che tale condizione riguarda anche il coniuge e parenti e affini fino al terzo grado.

In conclusione si ritiene che l'incarico in esame, sia giustificato in relazione ai progetti programmati .

la Sezione di controllo per la Regione siciliana

DELIBERA

- di approvare la relazione del Magistrato istruttore relativa all'incarico di collaborazione professionale, con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 30/4/2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29/6/2022, n. 79, conferito dal comune di Montelepre in relazione ai progetti del PNRR.
- Dichiarare che l'incarico in esame, è giustificato in relazione ai progetti programmati

DISPONE

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia trasmessa al Sindaco del Comune di Montelepre

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 18 marzo 2024.

L'ESTENSORE

Giuseppe Grasso

IL PRESIDENTE

Paolo Peluffo

Depositato in Segreteria il 28 maggio 2024

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris Rasura